



# ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI ROVERETO E LEVICO TERME



Id: 83289218

Repertorio: IFPAR\_TN-25/05/2018-51

Rovereto, 25.05.2018

## DETERMINAZIONE 51

**OGGETTO:** Autorizzazione incarico consulenza e formazione in materia delle incombenze derivanti dalla nuova normativa di privacy e nomina di Data Protection Officer (DPO) esterno allo studio Ziglio & Ziglio di Trento – CIG: Z9123C2817

PdS 4019396/1 - Cap. ~~111020~~ - spesa 2018 - € **1.781,20**,= consulenza per Privacy - scad. 31.12.2018

PdS 4019712/6 - cap. 402140 - spesa 2018 - € **451,40**,= formazione Privacy Rovereto - scad. 31.12.2018

PdS 4020036/6 - cap. 402140 - spesa 2018 - € **451,40**,= formazione Privacy Levico - scad. 31.12.2018

## IL DIRIGENTE DELL'ISTITUZIONE

- VISTO** il Regolamento concernente “Disciplina degli istituti di formazione professionale provinciali (art.10 della Legge Provinciale 03.09.1987, n. 21) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.1541 di data 22.07.2005;
- VISTA** la delibera della Giunta provinciale n. 1942 del 08.09.2005, con la quale viene istituito l’Istituto di Formazione professionale Alberghiero con n. 2 sezioni, Rovereto e Levico Terme e con sede legale in Rovereto, Viale dei Colli n. 17;
- VISTO** il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12.10.2009 n.20-22/Leg.) con particolare riferimento all’art.36 (norma di rinvio);
- VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare l’art. 56 e l’allegato 4/2;
- RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio dell’istituzione n. 6 di data 28 dicembre 2017 con la quale si adottava il bilancio di previsione 2018-2020, inviato al Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola con nota IFPA di data 08.01.2018 - prot. n. 274/5.1 di data 15.01.2018 ai fini dell’approvazione da parte della Giunta provinciale;
- RICHIAMATA** la determinazione n. 103 di data 28 dicembre 2017 con la quale il dirigente, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio, adottava il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Istituto n. IFPA circolare prot. n. 2014 – S166/142095 – 3.2.1 di data 14 marzo 2014 con oggetto “approvvigionamento di beni e servizi da parte delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali”, che prevede, secondo la normativa vigente in essa richiamata, la nullità degli atti contrattuali non effettuati attraverso il sistema Mercurio (Convenzioni APAC, Mepat, gare telematiche), con l’unica eccezione degli acquisti di fornitore di importo inferiore ad euro 2.000,00.= (duemila/00), I.V.A. esclusa, e di acquisti in presenza di situazioni che richiedano interventi immediati e rapidi, non prevedibili e programmabili;
- VISTO** l’art. 55 (impegni di spesa) della Legge provinciale n. 7 del 14.09.1979;
- VISTA** la Legge provinciale n.23 del 19.07.1990 – Legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l’art.43 del Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento (*attività contrattuale*);
- VISTA** la nota del Dipartimento della Conoscenza della Provincia Autonoma di Trento prot. S166/2018/265030/5.3 di data 08.05.2018, prot. ifpar\_tn\_ ifpar\_tn-08/05/2018-0003219 di pari data, con la quale IFPA è autorizzata all’utilizzo di quota parte dell’avanzo vincolato in conto capitale per far fronte a spese per consulenze e formazione specifica in materia di privacy limitatamente all’anno finanziario in corso;
- VISTA** la nota del Dipartimento della Conoscenza della Provincia Autonoma di Trento prot. 297186/18-D335/6.3-2018-477/LD di data 25.05.2018, prot. ifpar\_tn-25/05/2018-0003727 che comunica

l'impegno della PAT a fornire anche ai rimanenti istituti scolastici momentaneamente esclusi dalla lista di istituti sopra riportata, però solo a partire dal 01.01.2019;

- VISTA** la deliberazione del consiglio di istituto n. 21 di data 24.05.2018, con la quale è stato autorizzato IFPA ad aderire ad accordo di rete di istituti scolastici della Valsugana nato come gruppo di acquisto per reperire servizi di consulenza e formazione in materia di Privacy, per sopperire alla momentanea indisponibilità della PAT, ovvero **fino al 31.12.2018**;
- VISTO** che sempre con deliberazione del consiglio di istituto n. 21 di data 24.05.2018, è stato autorizzato IFPA a procedere ad incaricare a trattativa diretta lo Studio Associato Ziglio & Ziglio di Trento, studio che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa alla rete di istituti di cui al precedente punto;
- VISTO** che IFPA è l'unico istituto formativo della rete di cui sopra con due sedi principali situate ad oltre 50 Km l'una dall'altra e quindi con specifici problemi organizzativi per il servizio di formazione del personale;
- RITENUTO** congruo il preventivo dello Studio Associato Ziglio & Ziglio di Trento prot. ifpar\_tn-18/05/2018-0003546, calibrato sulle esigenze di IFPA, di **€.2.684,00.= IVA INCLUSA**, di cui €.1.781,20.= per attività di consulenza ed €902,80.= IVA INCLUSA per attività di formazione del personale ATA e docente delle due sedi di IFPA;
- VISTA** la determinazione dirigenziale n. 50 di data odierna, con la quale viene designata la Provincia Autonoma Responsabile della Privacy (RPD) a far data 01.01.2019;
- VISTA** la determinazione dirigenziale n. 7 di data 08.01.2018 che adotta i programmi di spesa per l'attività amministrativa di IFPA e prevede un adeguato stanziamento per attività di consulenza;
- VISTA** la determinazione dirigenziale n. 10 di data 08.01.2018 che adotta i programmi di spesa per le spese di funzionamento di IFPA e prevede un adeguato stanziamento per attività di formazione del personale docente ed ATA;

**PREMESSO** che:

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD);
- Le disposizioni prevedono inoltre che «*un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione*» (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che:

- si è tenuti alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;



- si è ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD tra le seguenti istituzioni scolastiche appartenenti al suddetto accordo di rete:
  - IFPA di Rovereto e Levico;
  - IC Altopiano di Piné;
  - IC "Borgo Valsugana";
  - IC "Centro Valsugana";
  - IC "Civezzano";
  - IC "Levico Terme";
  - IC "Pergine 1";
  - IC "Pergine 2" "Freinet";
  - IC "Strigno e Tesino";
  - IC "Vigolo Vattaro";
  - CFP "Opera Armida Barelli";
  - ENAIP "Borgo Valsugana";
  - IIS "Marie Curie" di Pergine Valsugana;
  - IIS "Alcide Degasperi";
  - IC "Primiero".
- che lo Studio Associato Ziglio & Ziglio di Trento, sia in possesso dei requisiti e del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste previsti dalla normativa vigente, per la nomina a **Data Protection Officer (DPO) esterno**, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

#### **DESIGNA**

Lo Studio Associato Ziglio & Ziglio, Data Protection Officer (DPO) esterno (come previsto da Artt. 37 – 38 – 39 e C 97 REG. UE 679/016) **fino al 31.12.2018** per l'istituzione scolastica di cui si è dirigente, incaricandolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- ☑ informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- ☑ sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- ☑ fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- ☑ cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- ☑ fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'istituzione scolastica che si impegna:

- a dare al proprio personale le indicazioni necessarie al fine di assistere il RPD nell'esecuzione dei propri compiti;
- a non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle proprie funzioni;

a garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza;

## DETERMINA

1. di **incaricare** lo **Studio Associato Ziglio & Ziglio** di Trento come Data Protection Officer (DPO) esterno di IFPA (come previsto da Artt. 37 – 38 – 39 e C 97 REG. UE 679/016), con specifici compiti di consulenza e formazione al personale di IFPA **fino al 31.12.2018**, dietro il compenso complessivo massimo di **€ 2.684,00.= IVA INCLUSA**;
2. di **impegnare** € 1.781,20.= per attività di consulenza relativamente alla Privacy al programma di spesa 4019396/1 “Incarichi liberi professionali di consulenza – (determinazione dirigenziale n. 7 dd. 08.01.2018)- capitolo *MUOZ* del bilancio gestionale di previsione 2018, che presenta idonea disponibilità;
3. di **impegnare** € 451,40.= per attività di formazione del personale Docente ed ATA della sede di Rovereto relativamente alla Privacy al programma di spesa 4019712/6 – cap. 402140 – spesa 2018 (determinazione dirigenziale n. 10 dd. 08.01.2018)- **€ 451,40.=** del bilancio gestionale di previsione 2018, che presenta idonea disponibilità;
4. di **impegnare** € 451,40.= per attività di formazione del personale Docente ed ATA della sedi di Levico relativamente alla Privacy al programma di spesa 4020036/6 – cap. 402140 – spesa 2018 (determinazione dirigenziale n. 10 dd. 08.01.2018)- **€ 451,40.=** del bilancio gestionale di previsione 2018, che presenta idonea disponibilità;
5. di **dare atto** che **fino al 31.12.2018**, la denominazione e i dati di contatto del Data Protection Officer (DPO) esterno di seguito indicati:  
Studio Associato Ziglio & Ziglio  
Via G. Mazzini 14/M  
38122 TRENTO (TN)  
Telefono : +39 0461 261768  
Fax: +39 0461 221224  
e-mail: [info@ziglioassociati.it](mailto:info@ziglioassociati.it)  
PEC: [ziglioassociati@pec.it](mailto:ziglioassociati@pec.it)

Saranno resi disponibili nella rete intranet o sulla bacheca interna dell'istituzione scolastica e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

*Al presente provvedimento viene data pubblicità mediante pubblicazione sull'albo on-line del sito per 15 giorni consecutivi dall'adozione.*



DIRIGENTE DELL'ISTITUZIONE  
dott. Federico Samaden

*Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.p. 7/1979*

Rovereto, 25.05.2018

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
dott. Loris Fabrello

